6° STATUTO DELLA FEDERAZIONE TRA LE UNIONI CULTURALI DEI LADINI DOLOMITICI DELLA REGIONE VENETO – ETS (Ente di Terzo Settore)

Articolo 1

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017, della Legge Regionale 73/94 e della normativa in materia l'Ente di Terzo Settore denominato FEDERAZIONE TRA LE UNIONI CULTURALI DEI LADINI DOLOMITICI DELLA REGIONE VENETO – APS (Associazione di Promozione Sociale) riconosciuta dalla legge regionale n. 30 del 2021, a cui aderiscono le Sezioni ladine del territorio della minoranza linguistica ladina riconosciute dalla delibera del Consiglio della Provincia di Belluno n° 30/244 del 27 ottobre 2001 in base alla legge nazionale 482/99: Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche.

- Sotciusa, Val Biois, Aut Cordol, Zoldo, Oltreciusa, Cadore de Medo e Comelgo.
- Le Unioni ladine presenti nelle Sezioni sopra citate hanno rapporti esclusivi con il coordinatore di sezione da loro nominato, che le rappresenta e assume carica di consigliere.
- Le Sezioni sono autonome nei rapporti con le Unioni che le compongono, e possono ammettere nel loro ambito le nuove Unioni ladine che lo richiedono osservando il regolamento specifico approvato dalla Federazione, comunicando al consiglio la nuova composizione della Sezione.

La Federazione in oggetto assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

La Federazione ha sede legale presso la Biblioteca Storica Cadorina nel comune di Vigo di Cadore dove sono conservati i volumi della Biblioteca provinciale ladina. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agi uffici competenti.

Articolo 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 (Efficacia dello Statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Articolo 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5 (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:
-interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni;
-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
La Federazione opera nel territorio della Regione Veneto.

Nello specifico La Federazione Ladina ha come finalità costitutiva la conservazione, la valorizzazione, la promozione delle tradizioni, della lingua, della cultura ladina attraverso l'attività culturale delle Unioni che ad essa aderiscono. La Federazione non persegue fini di lucro.

La Federazione Ladina collabora con la Provincia di Belluno, a cui la legge regionale 30/21 delega la competenza amministrativa per la minoranza ladina, per la realizzazione dei progetti sulla legge dello Stato italiano 482/99, per la suddivisione dei contributi alla minoranza ladina erogati dalla Regione Veneto, per progetti europei riguardanti le minoranze linguistiche. La Federazione può ricevere contributi sia pubblici che privati per le attività realizzate unitariamente dalla Unioni aderenti.

La Federazione Ladina può nominare un comitato di esperti in linguistica per consultazione e approfondimento sui programmi e le attività culturali da svolgere annualmente in accordo con la Provincia di Belluno.

Articolo 6

Organi della Federazione sono:
Il Presidente
Il Vicepresidente
L'assemblea dei soci
L' Organo di controllo monocratico

Articolo 7

Il Presidente, il Vicepresidente e l'Organo di Controllo vengono eletti dall'assemblea dei soci in prima votazione con i due terzi dei voti, in seconda a maggioranza dei presenti. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

Il Presidente, che dura in carica tre anni, rappresenta la Federazione nei confronti di terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio, presiede all'organizzazione interna dell'ufficio, eroga le contribuzioni previste dal regolamento, coordina la documentazione richiesta da chi eroga il contributo secondo le direttive che ne regolano la gestione, ed adotta ogni altro provvedimento che non sia riservato al Consiglio. In caso di assenza o impedimento è sostituito, con uguali facoltà, dal Vicepresidente. Il Presidente può avvalersi di una collaborazione esterna per la gestione amministrativa della Federazione nei limiti di spesa stabiliti con regolamento.

L'Organo di Controllo esamina il rendiconto finanziario e l'operato della Federazione in termini di aderenza alle finalità dello statuto.

Articolo 8

L'assemblea dei soci è composta da 7 consiglieri (coordinatori delle sezioni del Comelgo, Oltreciusa, Cadore de Medo, Zoldo, Aut Cordol, Val Biois, Sotciusa). È ammessa la delega data dal consigliere ad un rappresentante della Sezione di appartenenza. Essi durano in carica tre anni e comunque fino a che non vengono sostituiti dalle unioni che li hanno eletti.

L'assemblea dei soci ha le seguenti competenze:

a) Nomina il Presidente, eletto tra i consiglieri, nomina il Vicepresidente tra i consiglieri, che rappresenti le Sezioni di non appartenenza del Presidente.
b) Nomina l'Organo di Controllo costituito da due consiglieri
c) Elabora eventuali programmi generali di attività e di finanziamento.
d) Delibera circa la modificazione dello statuto e l'approvazione di specifici regolamenti.

L'assemblea si riunisce:

a) Almeno una volta l'anno in seduta ordinaria, su invito del Presidente o a richiesta di almeno tre consiglieri.
b) In seduta straordinaria ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

Articolo 9

Le sedute dell'assemblea della Federazione sono valide con la presenza di almeno quattro consiglieri. Essa delibera con voto unanime dei presenti, su tutti gli argomenti in votazione anche in caso di votazioni segrete (cui si ricorre solo se ne fa espressa richiesta la maggioranza dei presenti o quado si tratta di argomenti che riguardano singole persone o rappresentanti di unioni).

Articolo 10

Patrimonio: la Federazione non ha patrimonio. Le risorse economiche sono costituite dai contributi regionali che vengono destinati alle Sezioni ladine in base al regolamento.

Articolo 11

In caso di controversie, fra Unioni, fra Unioni-Sezioni e Federazione verranno nominati tre arbitri amichevoli compositori: due nominati dalle parti e il terzo nominato dai primi due arbitri. In caso di disaccordo il terzo arbitro è nominato il Presidente della Regione Veneto o suo delegato, o il Presidente della Provincia di Belluno o il suo delegato.

Art. 12 (bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 13 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 14 (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 9. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 16 - (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Borca di Cadore, 14 marzo 2023

Approvato nel corso dell'assemblea straordinaria del 14 marzo 2023

Presidente

Lucio Eicher Clere nato il ..... a .....

.....

Vicepresidente

Francesca Larese Filon nata il 17.09. 1960 ad Auronzo di Cadore (BL)